



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TIT.VI.04

Decreto Rettorale n. * del *

(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

OGGETTO: Schema tipo Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area dei Beni culturali.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;

Visto il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 (GU n. 137 del 15-6-2006- Suppl. Ordinario n.147) concernente il “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, in particolare l’art. 32 comma 3;

Richiamato il Decreto Rettorale n. 4758 del 16 novembre 2018, avente ad oggetto “Regolamento Didattico di Ateneo – Modifica della Parte I – Norme Comuni”;

Richiamato il Decreto rettorale prot. n. 3481 del 05/09/2019 concernente l’istituzione delle scuole di Area Beni culturali;

Considerato che si è reso necessario procedere alla definizione di un Regolamento per le Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (Area dei Beni culturali), afferenti al Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Studi Storici nella seduta del 21 ottobre 2020;

Considerato il parere preliminare formulato dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta del 3 novembre 2020;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2020 (12/2020/IV/1 – Parere - Schema tipo Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area dei Beni culturali.);

Richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2020 (3/2020/III/14 - Schema tipo Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area dei Beni culturali. Approvazione.)

DECRETA

l'approvazione del testo dello Schema Tipo del Regolamento per le Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (Area dei Beni culturali), secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

AREA DEI BENI CULTURALI

Capo I

NORME COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 - Finalità delle Scuole

Capo II

ORGANI E GESTIONE DELLA SCUOLA

Art. 3 - Organi della Scuola

Art. 4 - Consiglio della Scuola Art. 5 - Direttore della Scuola

Art. 6 - Vice-Direttore;

Art. 7 -Tutor;

Art. 8 - Ammissione e immatricolazione

Art. 9 - Obiettivi Formativi

Art. 10 - Programmazione Didattica

Art. 11 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

Art. 12 - Afferenza Dipartimenti

Art. 13 - Referente Amministrativo Art. 14 - Rete formativa

Capo III



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 15 - Ammissione e Immatricolazioni Art. 16 - Contribuzione studentesca

Art. 17 - Rinuncia agli studi Art. 18 - Trasferimenti

Art. 19 - Incompatibilità e attività compatibili

Art. 20 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze Art. 21 - Verifiche di profitto e commissioni d'esame

Art. 22 - Conseguimento del titolo e commissione prova finale

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 23 - Coperture Assicurative

Art. 24 - Stato di gravidanza, infortunio e grave malattia certificata

Art. 25 - Risorse materiali e finanziarie della Scuola

Art. 26 - Requisiti di trasparenza

Capo I

NORME COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica alle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (Area dei Beni culturali), visto il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137 (riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale);

2. Il presente regolamento individua le Scuole di Specializzazione dell'Area dei Beni culturali, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in classi, di cui all'allegato.

Art. 2 - Finalità delle Scuole

1. Le Scuole hanno lo scopo di formare specialisti nelle materie dell'Area dei Beni culturali che al termine del proprio percorso otterranno il diploma di specializzazione con il titolo di specialista nella specifica tipologia della Scuola.

Capo II

ORGANI E GESTIONE DELLA SCUOLA

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Consiglio della Scuola;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Vice-Direttore;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

d) i Tutor.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi pari al 20% degli studenti regolarmente iscritti, con arrotondamento per eccesso.

2. Il Consiglio della Scuola ha competenze consultive, propositive e deliberative nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola; e precisamente i seguenti compiti:

- a. eleggere il Direttore della Scuola;
- b. proporre eventuali modifiche al presente Regolamento e ai Regolamenti Didattici, previa approvazione finale del Consiglio di Dipartimento di riferimento;
- c. proporre al Consiglio di Dipartimento, previo esame da parte della Commissione Didattica, l'attivazione della Scuola per ogni Anno Accademico;
- d. fornire indicazioni all'ufficio competente al fine di predisporre il bando di ammissione;
- e. individuare gli esami utili ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso di accesso al primo anno delle scuole di specializzazione, all'attivazione di ogni nuovo ciclo;
- f. proporre le Commissioni per l'esame di ammissione, per gli esami annuali, per l'esame finale;
- g. proporre il corpo docente;
- h. individuare i tutor a cui assegnare gli specializzandi e stabilire la sede formativa di ciascuno e l'eventuale criterio di rotazione tra le altre strutture della rete formativa;
- i. approvare i calendari didattici, i piani di studio individuali degli specializzandi, comprese le modalità di svolgimento delle attività pratiche, delle attività a scelta e delle altre attività;
- l. proporre al Dipartimento e alla Scuola l'istituzione di apposite convenzioni per l'istituzione ed il rafforzamento della rete formativa;
- m. fornire le necessarie indicazioni all'amministrazione della Scuola, per le spese di funzionamento della stessa.
- n. proporre al Consiglio di Amministrazione l'importo della contribuzione studentesca dovuta per ogni anno accademico in aggiunta alla prima rata, che viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è uguale per tutte le scuole di specializzazione dell'Ateneo.

Il Consiglio viene convocato dal Direttore, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in relazione ai punti di cui sopra.

Il numero legale per la validità delle riunioni è determinato dalla presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, detratta degli assenti giustificati.

3. Il Consiglio della Scuola, con apposita deliberazione, individua gli argomenti che possono essere trattati per via telematica. Con la stessa deliberazione vengono individuate le modalità di votazione telematica. Nell'ambito della procedura telematica deve essere garantita la segretezza e la libertà di voto ai singoli componenti del Consiglio. L'argomento oggetto di deliberazione in modalità telematica può essere sottoposto all'attenzione del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 5 - Direttore della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

della tipologia della Scuola.

2. Nell'ambito della prima adunanza del Consiglio della Scuola, si procede all'elezione del Direttore della Scuola.

Nessuno può ricoprire contemporaneamente la carica di Direttore in più di una Scuola.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può designare fra i docenti un Vice Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza. Il Direttore può essere rieletto ma rimane in carica per non più di due mandati consecutivi.

4. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie del Presidente del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 6 - Vice Direttore della Scuola

1. Il Vice-Direttore, qualora si decida di adottare tale figura, è nominato dal Direttore tra i Docenti di ruolo; collabora con il Direttore e lo sostituisce in sua assenza, o in caso d'impedimento, o di delega su argomenti specifici.

Art. 7 - Tutor

1. Per tutta la durata del corso di specializzazione gli iscritti sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente a strutture convenzionate o accreditate, che il Consiglio della Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo pratico.

2. I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata specializzazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero degli specializzandi che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 6.

Articolo 8 - Ammissione e immatricolazione

1. Sono ammessi al concorso, per titoli ed esami, i laureati delle classi individuate dai singoli Regolamenti didattici delle Scuole e rese pubbliche annualmente dal Bando di ammissione alla singola Scuola. La tipologia ed i contenuti delle prove di esame del concorso di ammissione sono decisi dal Consiglio della Scuola. L'esame di ammissione consiste nella valutazione di titoli e in una prova orale. La Commissione giudicatrice ha a disposizione un massimo di 100 punti.

2. La valutazione dei titoli integrerà il punteggio finale in misura del 40%. I titoli valutabili, ed il relativo punteggio, sono i seguenti:

- a) l'abstract della tesi di laurea attinente la laurea di II livello o specialistica (max. 10 punti);
- b) il voto finale di laurea (max. 15 punti così articolati, da 1 a 10 punti per voti da 101 a 110, 15 punti per la lode);
- c) pubblicazioni scientifiche (max. 5 punti);
- d) attività professionalizzanti, come la partecipazione a scavi archeologici, stages in Enti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, o altre attività che saranno positivamente giudicate dalla Commissione esaminatrice (max. 10 punti).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Per la prova orale, articolata secondo i Regolamenti didattici delle Scuole, la Commissione ha a disposizione fino a un max. di 60 punti.

3. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei. Il candidato viene dichiarato idoneo all'ammissione alla scuola solo se ha superato la prova con la valutazione di almeno 60/100.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione alla Scuola è deliberato dal Consiglio della Scuola, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il numero di studenti ammissibili al primo anno di corso è proposto dal Consiglio della Scuola e approvato dal Consiglio di Dipartimento.

5. Le immatricolazioni degli ammessi avvengono entro il termine stabilito dal bando. La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti comporta il decadimento del diritto di iscrizione.

Art. 9 - Obiettivi Formativi

1. L'ordinamento didattico, nel rispetto della normativa vigente, disciplina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai SSD.

2. L'unità di misura dell'impegno richiesto allo studente è il Credito Formativo Universitario (CFU).

3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per specializzando, che include attività didattiche frontali, attività pratiche e di laboratorio, studio e attività formative individuali.

4. I CFU attribuiti ad ogni insegnamento dovranno essere interi.

5. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU. La suddivisione dell'impegno di studio tra attività frontali, pratiche, di laboratorio e individuali è stabilita dal Consiglio della Scuola in osservanza dell'art. 2, comma 5 ss. del D.M. del MIUR 31 gennaio 2006.

6. Per il conseguimento del titolo lo specializzando deve acquisire 120 CFU, corrispondenti a 3000 ore (comprehensive di tutte le attività).

Art. 10 - Programmazione Didattica

1. Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività didattiche (teoriche e pratiche) degli specializzandi, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività che devono avere personalmente eseguito per essere ammessi all'anno successivo e a sostenere la prova finale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, e al presente regolamento generale.

2. Lo specializzando deve frequentare ogni tipologia di attività didattica teorica e pratica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua formazione. Le attività formative devono essere distribuite durante l'anno accademico. Il programma di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione (dal mese di ottobre di ogni anno) e pubblicato sul sito.

3. È facoltà del Consiglio della Scuola autorizzare lo specializzando allo svolgimento di periodi di soggiorno in formazione presso altre strutture, anche estere, fatta salva la verifica del Consiglio della Scuola circa l'equivalenza dei contenuti formativi e la sua compatibilità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

con lo stato e la durata residua della formazione.

Art. 11 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

1. Il Consiglio della Scuola deve prevedere e disciplinare forme di valutazione annuale delle attività formative da parte degli specializzandi.

Art. 12 - Afferenza Dipartimenti

1. Le Scuole hanno sede presso l'Università di Torino. Le Scuole di Specializzazione dell'Area dei Beni culturali afferiscono, da un punto di vista contabile, al Dipartimento di Studi storici.

2. Le Scuole possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 13 - Referente Amministrativo

1. Ogni Scuola deve proporre un Referente Amministrativo da scegliere tra il personale amministrativo dell'Università e preferibilmente del Dipartimento di afferenza.

2. Ogni Referente Amministrativo può svolgere il proprio ruolo per più Scuole contemporaneamente.

Art. 14 - Rete formativa

1. La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.

2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l' idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e la propone alla struttura universitaria competente.

L'accordo è sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Studi Storici.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 15 - Ammissione e Immatricolazioni

1. L'attivazione della Scuola è condizionata dal raggiungimento di un numero minimo di studenti proposto, per ogni ciclo, dal Consiglio della Scuola al Dipartimento. Il numero massimo di specializzandi è stabilito ogni anno dal Consiglio della Scuola, tenendo conto delle risorse disponibili e anche di eventuali finanziamenti interni ed esterni, nonché di finanziamenti per l'erogazione di borse di studio.

2. L'immatricolazione è subordinata al regolare superamento della prova concorsuale, così come previsto nei relativi bandi di concorso. In sede di bando possono essere individuati criteri minimi di punteggio per essere posizionati in graduatoria.

Art. 16 - Contribuzione studentesca

1. Gli importi della contribuzione studentesca sono disciplinati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La prima rata è uguale per tutte le scuole di specializzazione dell'Ateneo, mentre l'ulteriore contribuzione dovuta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio della Scuola. Le scadenze per il pagamento sono stabilite con riferimento all'anno accademico di iscrizione.

2. Gli specializzandi non in regola col pagamento della contribuzione universitaria non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

possono effettuare alcun atto di carriera, non possono trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni; agli stessi possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse ed i contributi.

3. In caso di chiusura della carriera (conseguimento titolo, interruzione degli studi, trasferimento,) qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata per tutto l'anno accademico di riferimento secondo quanto previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla contribuzione.

Art. 17 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può rinunciare irrevocabilmente agli studi intrapresi. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, da presentare alla Segreteria Studenti del Polo, produce la perdita della condizione di specializzando.

2. In caso di rinuncia agli studi qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 18 - Trasferimenti

1. È possibile presentare domanda di trasferimento da/verso un corso di specializzazione, nel rispetto della capacità ricettiva dell'Ateneo di destinazione, solo tra Scuole di specializzazione della stessa tipologia e di uguale denominazione previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza e di destinazione. Il trasferimento non è consentito al primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

2. La domanda di trasferimento, valida per l'anno di corso successivo, deve essere presentata non oltre l'ultimo giorno dell'anno in corso. I termini di scadenza variano in relazione all'anno accademico di riferimento e secondo la coorte di appartenenza.

Art. 19 - Incompatibilità e attività compatibili

1. AVVERTENZA ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore, è vietata la contemporanea iscrizione a più di un corso di studi della stessa o di altra università.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 398/89, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

3. La titolarità dell'assegno per lo svolgimento delle attività di ricerca non è compatibile con la frequenza di Scuole di Specializzazione.

4. Per il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio si fa riferimento alla normativa vigente e a quanto disciplinato dal Regolamento delle carriere studentesche.

Art. 20 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze

1. L'accertamento delle attività e delle frequenze è demandato ai Direttori delle Strutture o ai Tutori per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione.

2. I Direttori delle Scuole di Specializzazione ne certificano la congruità.

3. Lo specializzando deve svolgere le attività didattiche definite nel calendario stabilito dal consiglio della scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

4. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti; relativamente alla frequenza alle attività didattiche e pratiche, ogni specializzando deve garantire di essere in possesso, alla fine di ogni anno, del 70% della presenza per ciascuna Area prevista dal piano di studi, pena la non ammissione agli esami di profitto.

5. Nel caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e/o di dichiarazioni false o mendaci lo specializzando decade automaticamente d'ufficio dallo status di studente.

Art. 21 - Verifiche di profitto e commissione di esame

1. Alla fine di ciascun anno accademico, e comunque entro l'inizio dell'anno successivo, lo specializzando deve adempiere a tutte le attività didattiche per il passaggio all'anno di corso successivo. A coloro i quali non superino tutti gli esami è consentito ripetere l'anno di corso una sola volta, a condizione che la Scuola attivi un nuovo ciclo negli anni successivi.

2. La Commissione di esame è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da tutti i docenti delle singole materie relative all'anno di corso e comunque in numero non inferiore a 2.

È presieduta dal Docente titolare dell'insegnamento, in qualità di Presidente della Commissione.

3. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto di cui al comma 1 del presente articolo è di diciotto/trentesimi. Qualora il candidato presenti lacune formative in alcune delle discipline, la Commissione potrà chiedere che queste siano colmate nell'anno di corso successivo, secondo le modalità individuate dal Consiglio della Scuola.

4. In caso di votazione massima (30/30) la Commissione può, all'unanimità, concedere la lode allo specializzando.

Art. 22 - Conseguimento del titolo e commissione prova finale

1. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando deve acquisire 120 CFU complessivi, comprensivi di quelli attribuiti con il superamento della prova finale.

2. Al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle università, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.

3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, redatta in lingua italiana, sotto la guida di un relatore e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

4. Relatore delle tesi possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Consiglio della Scuola.

5. La tesi di specializzazione può essere discussa dopo aver sostenuto tutti gli esami previsti dal percorso formativo.

La seduta per la discussione della tesi di specializzazione è fissata al termine dell'anno accademico.

6. La Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da 7 membri, docenti della Scuola, e da almeno 2 componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

7. La Commissione dispone di settanta punti; qualora il voto finale sia uguale a settanta, può essere concessa la lode su proposta dei relatori, secondo quanto previsto dal regolamento didattico della Scuola. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a quarantadue punti.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 23 - Coperture Assicurative

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono coperti da assicurazione contro Infortuni e Responsabilità Civile, per tutta la durata legale del corso.
2. L'eventuale copertura assicurativa per i rischi professionali è a carico dello specializzando.

Art. 24 - Stato di gravidanza, infortunio e grave malattia certificata

1. A tutela della salute delle specializzande gestanti è necessario che lo stato di gravidanza sia comunicato tempestivamente, all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e all'eventuale struttura diversa dalla sede presso la quale si svolge la formazione, affinché possano essere adottate tutte le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. In caso di grave malattia o infortunio, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, anche tramite telefax o posta elettronica, il relativo certificato medico alla Direzione stessa, che sarà comunque consegnato in originale, dall'interessato o da un suo delegato, entro la data di prosecuzione della formazione.
3. Nei casi di sospensione della formazione dovuta a gravidanza, infortunio o grave malattia certificata, il Consiglio della Scuola delibera in merito alle modalità di prosecuzione del percorso formativo dello specializzando. In ogni caso non è prevista alcuna possibilità di comprimere la formazione in periodi di tempo inferiori all'anno. Lo specializzando potrà completare il percorso formativo a condizione che la Scuola attivi un nuovo ciclo negli anni successivi

Articolo 25 - Risorse materiali e finanziarie della Scuola

1. Le risorse materiali a disposizione di ogni corso della Scuola sono individuate annualmente dal Consiglio della Scuola e la loro amministrazione avverrà secondo le procedure previste.
2. La Scuola può ricorrere a finanziamenti dell'Università, di Enti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni che possono anche prevedere la dislocazione di tutte o parte delle attività formative. Le risorse disponibili, originate da tali finanziamenti, unitamente alla quota derivante dalle tasse degli studenti, non inferiore al 50% della seconda rata, vengono ripartite dal Consiglio della Scuola:
 - a. finanziamento di borse di studio;
 - b. spese di docenza;
 - c. trasferte degli specializzandi;
 - d. acquisto di beni inventariabili e di consumo finalizzati al funzionamento della Scuola di Specializzazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

e. eventuali altri oneri.

Articolo 26 - Requisiti di trasparenza

1. La Scuola di Specializzazione garantisce il rispetto dei requisiti di trasparenza di cui all'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 e successive integrazioni, con particolare riferimento a quanto indicato nel DD n. 61 del 10-06-2008.
2. Le Scuole di Specializzazione utilizzeranno canali d'informazione telematica dell'Ateneo con particolare riguardo al portale del Dipartimento di Studi storici/Scuola di Scienze umanistiche.

Il Rettore

Prof. Stefano GEUNA*

Visto: il responsabile del procedimento

Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Dott. Massimo BRUNO*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.